

STATUTO ASSOCIAZIONE “ PRIVACY & COMPLIANCE “

Articolo 1

Costituzione

1. Su iniziativa dei Signori _____ è costituita una associazione non riconosciuta denominata “Associazione Privacy & Compliance” in breve denominata anche come “ASS.PRI.COM.” (di seguito l’”**Associazione**”)

Articolo 2

Sede - Durata

1. L’Associazione ha sede in Italia, in Roma, via Bergamo n.3.
2. L’ Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3

Scopo e attività istituzionali

1. L’ Associazione non ha scopo di lucro è apolitica e apartitica.
2. L’Associazione persegue i seguenti scopi istituzionali:
 - a) comunicare e diffondere la cultura della Governance e della Compliance aziendale, nonché delle migliori pratiche relative alla valutazione e alla gestione dei rischi d’impresa, anche in collaborazione con enti/associazioni/istituti culturali e professionali italiani e internazionali;
 - b) lo studio, l’analisi e l’approfondimento di materie connesse alla Compliance aziendale, con particolare riferimento alla normativa di settore vigente nell’Unione Europea e in Italia, costituendo focal point nell’elaborazione di Linee Guida e Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo 231 del 2001;
 - c) lo studio, l’analisi e l’approfondimento di normativa connessa agli ambiti di prevenzione dei reati informatici, privacy, societari, contro la Pubblica Amministrazione, economico-finanziari, in modo tale da creare e/o rafforzare l’adeguata e necessaria cornice culturale e di consapevolezza del management aziendale e dei soci verso il consolidamento di politiche di Corporate Social Responsibility e di sviluppo sostenibile e della competitività;
 - d) sostenere e sviluppare le abilità e le competenze di figure professionali facenti capo alle aree aziendali dell’Internal Audit, della Security e Safety, Legale e Societaria.
3. L’Associazione può svolgere funzione educativa e di formazione professionale anche attraverso la gestione diretta e indiretta di scuole in Italia e all’estero. L’Associazione può erogare contributi a Istituti di ricerca medica e scientifica e per l’assistenza ai malati, a istituzioni di istruzione e formazione, di beneficenza, sportive, di tutela dei diritti civili, a istituzioni culturali e del volontariato.
4. L’Associazione può istituire borse di studio.
5. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi saranno dirette ad arrecare benefici a (a) persone svantaggiate in ragione di condizioni psichiche, economiche, sociali o familiari; (b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. Tali cessioni e prestazioni potranno arrecare benefici anche a fondatori, partecipanti, componenti gli organi amministrativi e di controllo, coloro che a qualsiasi titolo operino per

l'Associazione o ne facciano parte, soggetti che effettuano erogazioni liberali in favore dell'Associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, qualora costoro si trovassero nelle condizioni di svantaggio di cui alla precedente lettera (a).

Articolo 4

Attività direttamente connesse, accessorie e strumentali alle attività istituzionali

L'Associazione non potrà perseguire attività diverse da quelle di cui al precedente articolo 3, eccezion fatta per le attività direttamente connesse alle predette attività ovvero per le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione può, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, corsi di studi, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- e) gestire, direttamente o indirettamente, spazi funzionali alla realizzazione degli scopi dell'Associazione,
- f) organizzare mostre ed eventi espositivi in genere;
- g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- h) istituire premi e borse di studio;
- i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere e attività di informazione, anche attraverso l'edizione di proprie pubblicazioni periodiche;
- l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, ivi inclusi l'elaborazione, promozione e realizzazione di progetti e interventi di sviluppo nel campo della cooperazione internazionale in materia di privacy e compliance, in collaborazione con altri soggetti.

Articolo 5

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è composto:
 - a) dai conferimenti in denaro, beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o da altri sostenitori;
 - b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
 - c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
 - d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
 - e) da eventuali contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6

Fondo di gestione

1. Per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei suoi scopi, la Associazione dispone del fondo di gestione, che è costituito:
 - a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione medesima;
 - b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a incremento del patrimonio;
 - c) da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
 - d) dai beni e contributi in qualsiasi forma concessi dai fondatori e dai sostenitori, non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Articolo 7

Contributi

1. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente il valore del versamento al patrimonio o al fondo di gestione in base al quale un nuovo sostenitore sarà qualificato come ordinario o benemerito. E' comunque facoltà dei sostenitori dell'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari stabilendone la destinazione al patrimonio o al fondo di gestione.
2. I versamenti al patrimonio ulteriori rispetto a quelli originari possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio.
3. Nessun versamento, di qualsiasi tipo, può dar vita a diritti di partecipazione al patrimonio della Associazione.

Articolo 8

Sostenitori della Associazione

1. I sostenitori dell'Associazione si dividono in:
 - a) fondatori;
 - b) sostenitori benemeriti;
 - c) sostenitori ordinari.

Possono sostenere l'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti e le istituzioni che contribuiscono al patrimonio o al fondo di gestione dell'Associazione, mediante un contributo in denaro, beni mobili od immobili, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione dei diritti di godimento di beni materiali o immateriali.

I sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività dell'Associazione.

Possono sostenere l'Associazione anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

2. Sono Soci fondatori coloro che hanno partecipato all'Atto costitutivo dell'Associazione.
3. Sono sostenitori ordinari della Associazione coloro che, nel corso dell'esistenza dell'Associazione, effettuano un versamento al patrimonio del valore indicato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 7, comma 1.
4. Sono sostenitori benemeriti della Associazione coloro che, nel corso dell'esistenza dell'Associazione,
 - (a) effettuano un versamento al patrimonio o al fondo di gestione del valore indicato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 7, comma 1;
 - (b) si impegnano a effettuare su base pluriennale versamenti al patrimonio o al fondo di gestione che, complessivamente considerati, siano ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio di Amministrazione;
 - (c) coloro che, secondo il giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, abbiano dimostrato nel tempo particolare impegno personale a favore della Associazione.
5. Chi intende sostenere l'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno a osservarne lo statuto e i regolamenti.
6. Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di cui al precedente comma 5 entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio di Amministrazione non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

Articolo 9

Esclusione

1. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, chiunque sia sostenitore dell'Associazione può essere escluso, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, dalla vita e dalle attività della Associazione in presenza di gravi motivi, tra cui, in via esemplificativa e non

tassativa, i seguenti:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti liberamente assunti secondo quanto previsto dal presente statuto;
 - b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
 - c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - b) apertura di procedure di liquidazione;
 - c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
 3. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.
 4. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Comitato dei Probiviri di cui al presente statuto entro il trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione; in tal caso, l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Comitato stesso.
 5. I fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dall'Associazione.

Articolo 10

Organi della Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) il Comitato di Indirizzo;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione ;
 - d) il vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato;
 - e) il Comitato dei Probiviri.

Articolo 11

Comitato di Indirizzo

1. Il Comitato di Indirizzo è composto da un numero di componenti variabili da sette a nove membri, di cui cinque sono i fondatori (che ne sono membri di diritto a vita) e da due a quattro saranno eletti tra i sostenitori benemeriti dell'Associazione secondo quanto di seguito previsto. Questi ultimi dureranno in carica per un triennio, fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo anno del triennio. I sostenitori benemeriti membri del Comitato di Indirizzo saranno scelti, unitamente ad un pari numero di sostenitori benemeriti supplenti, ogni tre anni dagli stessi sostenitori benemeriti al loro interno, mediante votazione a scrutinio segreto, da convocarsi da parte del Presidente del Consiglio d'Amministrazione senza particolari formalità entro un mese dall'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo anno del triennio.
2. In caso di decesso di uno dei fondatori, subentrerà il membro supplente del Comitato di Indirizzo più anziano d'età tra quelli relativi ai fondatori; in caso di decesso di uno dei sostenitori benemeriti, subentrerà il sostenitore benemerito supplente più anziano d'età tra

- quelli eletti secondo quanto indicato al comma 1 del presente articolo 11. In ogni caso, qualsiasi membro supplente del Comitato di Indirizzo che dovesse diventare membro effettivo del Comitato di Indirizzo, resterà in carica fino al termine del mandato dei membri sostenitori benemeriti effettivi già in carica.
3. Ai membri del Comitato di Indirizzo non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
 4. Il Comitato di Indirizzo:
 - a) provvede alla nomina nonché – in caso di loro cessazione dalla carica per qualsiasi motivo – alla sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione diversi dai fondatori, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Comitato dei Proviviri;
 - b) determina gli indirizzi generali dell'attività della Associazione nonché le linee generali alle quali il Consiglio di Amministrazione deve attenersi per il buon andamento delle attività della Associazione;
 - c) delibera sulle modifiche al presente statuto;
 - d) approva i regolamenti proposti dal Consiglio di Amministrazione per disciplinare lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - e) delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
 - f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
 5. Il Comitato di Indirizzo si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per discutere del bilancio consuntivo, per determinare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione nonché le linee generali alle quali il Consiglio di Amministrazione deve attenersi per il buon andamento delle attività della Associazione e gli importi di cui al successivo articolo 12, comma 2, lett. i). Il Comitato di Indirizzo è convocato dal Presidente dell'Associazione per la riunione annuale nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni del Comitato di Indirizzo sono presiedute da uno dei suoi componenti eletto con votazione palese a maggioranza semplice.
 6. Il Comitato di Indirizzo è convocato senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire un giorno prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
 7. Il Comitato di Indirizzo è validamente costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, con voto palese. In caso di parità, è decisivo il voto espresso dal suo componente che sia stato chiamato a presiederne la riunione.

Articolo 12

Il Consiglio di Amministrazione

1. La Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dai fondatori, che ne sono membri di diritto a vita, nonché da altri due membri aggiunti scelti dal Comitato di Indirizzo anche fra non sostenitori esterni alla Associazione. Tali membri

aggiunti restano in carica tre anni, fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo anno del triennio, e sono rieleggibili. Alla nomina dei membri aggiunti che andranno a comporre il primo Consiglio di Amministrazione unitamente ai soci fondatori si procederà direttamente in sede di Atto Costitutivo.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede, tra l'altro, a:
 - a) predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Comitato di Indirizzo;
 - b) nominare i sostenitori;
 - c) individuare i progetti meritevoli di sostegno e provvedere al loro finanziamento, nei limiti delle linee generali e del budget previsionale approvato dal Comitato di Indirizzo;
 - d) individuare i dipartimenti dell'Associazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, compenso, natura e durata del rapporto;
 - e) approvare il regolamento dell'Associazione;
 - f) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
 - g) predisporre il budget previsionale ed il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Comitato di Indirizzo;
 - h) istituire comitati scientifici, commissioni e comitati tecnici, individuandone numero dei componenti, funzioni e durata, come pure nominare consulenti per le aree di attività dell'Associazione;
 - i) rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi impegnati nelle medesime finalità dell'Associazione nei limiti degli importi annualmente fissati dal Comitato di Indirizzo.

Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri ed a procuratori, determinando modalità e limiti della rappresentanza verso i terzi.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, almeno una volta l'anno e comunque ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno ovvero su iniziativa della maggioranza dei suoi membri. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di necessità o urgenza la comunicazione può avvenire un giorno prima della data fissata.
4. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 13

Il Presidente

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche Presidente della Associazione, spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può attribuire la rappresentanza della Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

2. Al Presidente dell'Associazione compete l'ordinaria amministrazione della Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca il Comitato di Indirizzo e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato di Indirizzo e sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione.
4. Il Presidente verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 14

Il vice Presidente

1. Il vice Presidente, ove nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 15

Libri della Associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione nonché il libro dei sostenitori della Associazione.

Articolo 16

Comitato dei Probiviri

1. Il Comitato dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti nominati dal Comitato di Indirizzo tra i sostenitori. Il Comitato dei Probiviri elegge nel suo seno un Presidente.
2. Ai Probiviri non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
3. Il Comitato dei Probiviri decide in via definitiva, su istanza degli interessati e senza alcun vincolo procedurale, a maggioranza assoluta di voti, sui reclami di cui all'articolo 9, quarto comma, del presente statuto, e su tutte le controversie che potrebbero insorgere tra la Associazione, i fondatori, i sostenitori e gli altri organi della Associazione in relazione all'interpretazione o all'applicazione dello statuto o di ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Associazione, nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia.
4. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Probiviro subentrano i supplenti in ordine di età, ma il Comitato di Indirizzo dovrà al più presto integrarne la composizione. I nuovi nominati resteranno in carica limitatamente al periodo per il quale erano stati nominati i loro predecessori. Se viene a mancare il Presidente, la presidenza è assunta per il residuo del triennio dal Probiviro più anziano d'età.
5. Ad ogni effetto il domicilio del Comitato dei Probiviri è eletto presso la Sede dell'Associazione.

Articolo 17

Bilancio

1. Gli esercizi della Associazione iniziano il 1° gennaio e chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 marzo di ciascuno anno, il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente trasmetterlo senza indugio al Comitato di Indirizzo.
3. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli da 2423 a 2428 del codice civile.

Articolo 18

Avanzi di gestione

1. La Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione, in primis, per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, e soltanto successivamente per il potenziamento dell'attività della Associazione o per l'acquisto di beni strumentali all'incremento o al miglioramento di tale attività.
2. Alla Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Articolo 19

Scioglimento

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni che svolgano la medesima attività dell'Associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2. I beni di cui la Associazione, all'atto dello scioglimento della stessa, non sia proprietaria, ma di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso, la detenzione o l'uso, torneranno nella disponibilità dei soggetti proprietari o dei loro legittimi aventi causa.

Articolo 20

Legge Applicabile

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.